

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1205)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1960

Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si è provveduto ad effettuare la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le esigenze all'epoca avvertite.

Gli interventi dell'Amministrazione del lavoro, sia in dipendenza di disposizioni legislative che in attuazione della politica generale, durante i cinque anni trascorsi dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale predetto (16 luglio 1955), si sono sensibilmente estesi in ampiezza ed intensità.

Ed ancor più tendono ad estendersi e a dispiegarsi, differenziandosi in molteplici

aspetti, sia per la complessità, sia, soprattutto, per l'intensa dinamica propria alla materia di competenza di tale branca dell'Amministrazione.

Talchè l'assetto stabilito nell'accennato decreto si è, da tempo, palesato insufficiente alle esigenze dei vari servizi, con riflessi negativi di notevole rilievo sull'efficienza dei servizi stessi.

La necessità di un adeguamento riguarda tutti i ruoli del Ministero, non solo per la interdipendenza funzionale che lega ovviamente gli strumenti attraverso i quali il Ministero si esprime ed agisce, in modo che non è pensabile un incremento di attività di un settore senza riflessi negli altri settori, ma soprattutto perchè dalla cospicua

estensione degli interventi dello Stato in tutto il campo del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale, sono derivati un più vasto impegno e una notevole dilatazione di attività per ciascuno dei servizi, singolarmente considerati, nelle proprie attribuzioni istituzionali.

1. — Per quanto attiene all'Amministrazione centrale, più ordini di motivi giustificano le cennate esigenze.

È nota, infatti, l'evoluzione del nostro sistema sociale in senso estensivo della tutela previdenziale ed assistenziale alle categorie dei lavoratori autonomi che prima ne erano esclusi (coltivatori diretti, artigiani, esercenti attività commerciale).

L'accennata estensione, data la eterogeneità delle categorie interessate, non pone soltanto problemi che potrebbero dirsi di ordine quantitativo, ma, soprattutto, problemi di carattere qualitativo, con la conseguente necessità di una differenziazione dei compiti organizzativi nonché di vigilanza e di controllo sugli enti erogatori, di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione centrale.

Va particolarmente sottolineato, d'altra parte, il complesso degli impegnativi compiti che sono ricaduti sull'Amministrazione centrale con l'entrata in vigore delle norme rivolte a garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, dando efficacia « erga omnes » ai contratti ed accordi economici collettivi stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore delle norme stesse.

A ciò si aggiungano i compiti organizzativi connessi all'addestramento dei lavoratori in fase di intenso sviluppo, come risulta anche dal disegno di legge sulla formazione professionale in corso di esame presso il Parlamento.

Si sottolineano, inoltre, gli impegni derivanti, per l'Amministrazione centrale del lavoro, dalla istituzione delle Comunità economiche europee (C.E.C.A. e C.E.E.), quali, tra i più rilevanti:

Armonizzazione dei sistemi sociali dei Paesi membri, che pone, come è ovvio, problemi di notevole complessità e delicatezza;

l'organizzazione di appositi servizi intesi a disciplinare la domanda e l'offerta di lavoro nell'ambito della Comunità. Detti servizi, già previsti dall'accordo esecutivo per l'applicazione dell'articolo 69 del Trattato C.E.C.A., si palesano necessari anche ai fini della circolazione della manodopera (assai più massiccia) nell'ambito del Mercato comune;

una adeguata formazione della manodopera in relazione alle esigenze, oltrechè della produzione interna e dei nuovi processi produttivi, anche e, soprattutto, di quelle dei Paesi della Comunità. La preparazione, per quanto attiene a questi ultimi, non può essere limitata agli aspetti, sia pure essenziali, più propriamente tecnici, ma deve curare, in particolare nel periodo iniziale, la formazione psicologica del lavoratore in relazione all'ambiente umano e di lavoro in cui si troverà ad operare.

Nè va sottaciuta la necessità di periodiche indagini atte a rilevare tempestivamente fenomeni di crisi, di trasformazione e di sviluppo delle singole branche produttive, al fine di poter correlativamente adeguare la preparazione professionale dei lavoratori, in modo da evitare deprecabili squilibri tra domanda e offerta di lavoro per singoli settori produttivi.

L'attuale assetto delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è pressochè quello che fu stabilito al momento della sua costituzione nell'immediato dopo guerra. Mentre in questo periodo il Ministero ha conseguito ampliamenti e dilatazioni di compiti, esso non ha potuto adeguare convenientemente le sue strutture fondamentali al rapido ed intenso sviluppo della legislazione.

E, pertanto, si ritiene necessario apporre alcune imprescindibili modifiche al suo assetto organizzativo centrale, stabilendo, al fine di raggiungere tale più efficiente organizzazione, il seguente raggruppamento delle sue grandi ripartizioni organiche:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;

3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;

4) Direzione generale del collocamento della manodopera;

5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

6) Direzione generale della cooperazione.

Il Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti, istituito con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è soppresso e le sue funzioni sono attribuite alla Direzione generale del collocamento della manodopera, che assume tutti i compiti relativi ai movimenti interni ed internazionali dei lavoratori.

Rimangono ferme le attribuzioni attualmente svolte in materia di emigrazione dei lavoratori dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Quanto agli organici, basti pensare che, di fronte a 66 divisioni e uffici autonomi previsti dal vigente ordinamento dei servizi, disposto con decreto ministeriale 16 dicembre 1956 e successive modificazioni, si pone un organico dei direttori di divisione di appena 40 unità.

La situazione, aggravatasi per la recente istituzione di altre tre divisioni, si va facendo ancor più pesante per le esigenze funzionali che già impongono di portare ad almeno 75 il numero delle divisioni, in un futuro assai prossimo.

L'insufficienza dell'attuale organico dei direttori di divisione non può essere colmata, d'altra parte, dagli ispettori generali. Questi, essendo soltanto 11, sono assegnati, in media nel numero di 2, ad ogni direzione generale per l'espletamento di mansioni di coordinamento tra le varie divisioni o di reggenza delle direzioni generali stesse, durante le temporanee assenze dei rispettivi direttori.

Si sente, anzi, pressante la necessità di aumentarne notevolmente il numero, per un più efficace espletamento dei compiti loro propri di coordinamento, data l'eterogeneità delle attribuzioni dell'Amministrazione del lavoro sul piano interno ed internazionale.

La insufficienza del personale direttivo appare ancor più evidente ove si considerino le qualifiche inferiori, a partire da quella di direttore di sezione, per cui non infrequentemente sezioni anche di particolare rilevanza e impegno sono affidate a consiglieri di 1^a e 2^a classe, che in tal modo vengono sottratti ai loro compiti statutari.

L'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale esige, come logica conseguenza, un corrispondente ampliamento dei ruoli delle carriere esecutiva e del personale ausiliario, per l'espletamento delle funzioni complementari rispetto a quelle dei funzionari direttivi.

Al contrario, tenuto conto delle prevalenti funzioni direttive e di coordinamento proprie dell'Amministrazione centrale, non si reputa egualmente necessario un sensibile ampliamento del ruolo della carriera di concetto, cui dovrebbero essere apportate solo lievi modifiche.

2. — Per quanto riguarda l'Ispettorato del lavoro, l'esigenza di realizzare una sua maggiore funzionalità, per adeguarlo ai compiti vasti e complessi ad esso affidati, risponde ad una istanza largamente sentita nel mondo del lavoro, di cui si è avuta ricorrente eco in Parlamento e nella stessa opinione pubblica, sempre più sensibile alla necessità che la legislazione sociale trovi piena ed effettiva applicazione.

Considerata la situazione attuale dei ruoli organici dell'Ispettorato del lavoro in rapporto alla complessità dei controlli e all'ampiezza dei compiti, appare evidente come la azione di tale organo non possa avere attualmente un peso decisivo nella realizzazione concreta dei vari aspetti della tutela fisica, economica e previdenziale dei lavoratori; occorre, invero, un personale assai più numeroso, perchè possano venire efficientemente svolte le attribuzioni e le mansioni, demandate dall'ordinamento a questi importanti e delicati uffici.

Difatti, l'esplicazione dei compiti di vigilanza e di controllo, che valga a raggiungere larga efficacia preventiva e repressiva in materia di tutela dei lavoratori, potrebbe realizzarsi soltanto con interventi che si susse-

guano con una frequenza media di *almeno una visita ispettiva all'anno*.

Per quanto riguarda il numero di aziende da considerare, facendosi ricorso ai dati del censimento del 1951, e tenuto conto anche delle aziende agricole comprese nel campo di applicazione di alcuni istituti della legislazione sociale, si ritiene di poter fissare in 800.000 unità il numero delle aziende che dovrebbero essere visitate almeno una volta all'anno.

Nè va obliato che con decreto ministeriale 12 settembre 1959 è stata data esecuzione ad alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, numero 547, nelle quali si prevede l'obbligatorietà di visite periodiche, ad intervalli non superiori a due anni, da parte degli ispettori del lavoro, nei confronti delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di messa a terra e delle installazioni di cui agli articoli 330, 331 e 332 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 547.

Per sopperire a tali necessità, si rende inevitabile l'aumento di organico delle carriere direttiva e di concetto, che può essere contenuto (a volerlo restringere nella misura più rigorosa) nel limite del doppio.

La situazione si presenta analoga per quanto riguarda la carriera del personale esecutivo.

E da chiarire, in proposito, che sono state sempre avvertite, nell'Ispettorato del lavoro, gravi difficoltà per l'assoluta insufficienza di personale esecutivo, per il quale non è stato mai realizzato il rapporto di parità numerica con il personale delle due carriere superiori, che l'esperienza ha dimostrato come il solo adeguato alle necessità funzionali. Considerate l'attuale situazione dell'organico della carriera esecutiva e le nuove tabelle proposte per le due carriere superiori, deve concludersi che l'anzidetto rapporto potrà essere raggiunto raddoppiando almeno i posti attualmente previsti in organico.

Per quanto si riferisce al personale ausiliario, tenuto conto delle funzioni complementari proprie di esso e del numero degli uffici, si reputa che le nuove esigenze potranno essere soddisfatte con una disponibilità più

che doppia degli organici attualmente esistenti, per gli elementi addetti ai servizi interni di anticamera, e più che quadrupla per gli agenti tecnici, addetti alla guida degli automezzi.

Ma non solo attraverso il su cennato ampliamento di organico si mira a una più efficiente organizzazione degli Ispettorati del lavoro, bensì anche e soprattutto attraverso l'affidamento, a tali organi, di *nuovi delicatissimi compiti*: quelli (v. art. 5) di regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L., dall'I.N.A.M., tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva. Tale norma innovatrice *si ispira a una visione ampia e ad una finalità largamente chiarificatrice e rasserenatrice*, nel settore della vigilanza verso le imprese: quella cioè di attuare un funzionale coordinamento, un'unitarietà di criteri, una profonda razionalizzazione dei servizi di accertamento, in modo che, pur nel rispetto della fondamentale esigenza della efficienza, venga realizzato, nei confronti delle aziende, un sistema *snello ed omogeneo, senza eventuali inutili gravosità*.

3. — Per quanto attiene agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, i quali, come è noto, curano su scala regionale o provinciale notevole parte dei compiti istituzionalmente propri del Ministero del lavoro, è da osservare che essi si dibattono in una crisi funzionale, che si va sempre più aggravando.

Anche per gli Uffici del lavoro, al costante accrescimento di funzioni non ha fatto riscontro un corrispondente aumento di personale, il quale, anzi, ha subito, per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, una contrazione di 199 unità rispetto a quelle previste dalla tabella C annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 (3.700 unità).

Fra i numerosi provvedimenti legislativi e regolamentari che nel periodo compreso tra quelle due date hanno affidato anche agli Uffici del lavoro, o comportato per essi, nuove

attribuzioni, si citano in particolare la legge 29 aprile 1949, n. 264, in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e la legge 19 gennaio 1955, n. 25, contenente la disciplina dell'apprendistato.

È noto che la prima di tali leggi ha attribuito agli Uffici importanti e onerose incombenze, anche nei settori dei cantieri di lavoro e di rimboschimento e dei corsi di qualificazione, determinando un notevole aggravio del lavoro che comportava l'espletamento dei compiti affidati in precedenza, rispetto ai quali già si cominciava ad avvertire carenza di personale.

Ciò nonostante, con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si procedeva — com'è stato detto — ad una riduzione del numero dei posti dell'organico, determinata non dalla valutazione del carico funzionale degli Uffici, bensì dall'innegabile miglioramento nel trattamento giuridico che derivava al personale: inquadramento nei ruoli organici e istituzione del ruolo di gruppo A.

La situazione, già divenuta precaria anche a seguito della istituzione della rilevazione statistica del movimento dei disoccupati e degli avviati, veniva ad aggravarsi ulteriormente a seguito della emanazione della citata legge 19 gennaio 1955, n. 25, che aumentava considerevolmente, non soltanto al centro e presso gli Ispettorati, la mole di lavoro da svolgere.

Non v'è dubbio che nessun conto è stato tenuto, nel fissare l'organico previsto dal decreto n. 520, neppure del nuovo carico di lavoro che agli Uffici derivava dall'applicazione della predetta legge n. 25, data la quasi contemporaneità dei due provvedimenti.

Anche successivamente al decreto n. 520 sono stati emanati vari altri provvedimenti che, estendendo i compiti istituzionali del Ministero, hanno affidato anche agli Uffici del lavoro o comunque comportato per essi nuove attribuzioni e dei quali si citano, in particolare, la legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali, il decreto ministeriale 6 maggio 1957, concernente compiti del personale degli Uffici del lavoro nel settore della

previdenza ed assistenza sociale, nonché le leggi 13 marzo 1958, n. 264, e 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela, rispettivamente, del lavoro a domicilio e del rapporto di lavoro domestico.

In più, la tendenza espansiva di molti settori di attività, connessa all'accresciuto prestigio degli Uffici ed alla spinta esercitata dalle circostanze ambientali è stata in gran parte frustrata dalla carenza di personale, che non consente agli Uffici stessi di svolgere in maniera adeguata i compiti di istituto.

In particolare, nel campo dell'apprendistato gli Uffici si sono trovati nella impossibilità di dedicare alla attuazione della nuova disciplina l'impegno richiesto dalla complessità degli adempimenti e dalla necessità di superare ostacoli psicologici e materiali connessi alla introduzione di formule innovatrici.

Nel settore dei cantieri di lavoro carente si dimostra il controllo: i cantieri andrebbero visitati ogni mese, ma in effetti solo una modesta aliquota di essi viene visitata una volta nel corso dell'intera durata.

Altrettanto dicasi per i corsi di qualificazione professionale per disoccupati e per i corsi normali.

Nel settore del collocamento della mano di opera non è stato possibile applicare compiutamente le disposizioni ministeriali e dar vita a un congegno preferenziale di immediata efficienza, specialmente nei capoluoghi di provincia e nei centri comunali di maggiore entità, là ove più forte è il numero dei disoccupati e più viva la esigenza di una equa distribuzione delle possibilità di occupazione.

Restando in materia di avviamento al lavoro, bisogna riconoscere che la legge 13 marzo 1958, n. 264, sul lavoro a domicilio ha aggravato sensibilmente il carico funzionale degli Uffici, avendo essa esteso la disciplina del collocamento a decine di migliaia di lavoratori che sinora ne erano esclusi.

Poiché il lavoro a domicilio offre tutta una casistica di situazioni, il controllo dei committenti e dei lavoratori prescritto dalla legge si presenta di ardua e complicata applicazione e richiede l'impianto e l'aggiornamento di schedari voluminosi e complessi.

Anche nel settore delle rilevazioni statistiche si incontrano notevoli difficoltà, nono-

stante che gli Uffici dedichino al relativo lavoro il maggiore impegno possibile.

Per quanto riguarda il settore dei rapporti di lavoro, si manifesta viva la esigenza di un potenziamento del servizio di consulenza, tenuto conto particolarmente della dinamica contrattuale e della necessità di essere aggiornati sulla misura dei salari.

Altro settore che dev'essere potenziato è quello dell'orientamento professionale dei giovani in cerca di prima occupazione, ai fini della scelta del mestiere, che tanta importanza riveste per la vita lavorativa del singolo e per la disponibilità settoriale di mano d'opera specializzata.

Il reclutamento di mano d'opera per l'emigrazione potrebbe dare risultati più copiosi, qualora gli Uffici potessero dedicarvi maggiore impegno e non fossero costretti, come attualmente accade, a limitarsi ad una semplice azione informativa.

La esemplificazione potrebbe continuare; basti qui porre in rilievo che la carenza di personale che angustia gli Uffici del lavoro sottopone gli impiegati a duri e continui sacrifici, che a lungo andare non possono che provocare uno scadimento sia qualitativo che quantitativo delle loro prestazioni.

Al fine di soddisfare le effettive esigenze di personale di tutti e tre i ruoli del Ministero, era stato previsto un ampliamento più consistente degli organici, da attuarsi peraltro in tre fasi, di cui l'ultima decorrente dal 1° luglio 1965.

Si è, tuttavia, ritenuto opportuno limitare tale ampliamento sia per quanto concerne la consistenza sia per quanto attiene alle fasi di attuazione, rinviando ad epoca successiva il completamento dell'assetto funzionale del Ministero.

Art. 1. — Prevede il nuovo assetto organizzativo centrale del Ministero in rapporto alle esigenze prospettate nella relazione.

Art. 2. — Ripete integralmente l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 3. — Stabilisce l'ordinamento dello Ispettorato del lavoro e definisce i suoi rap-

porti funzionali con gli altri Servizi del Ministero, riproducendo, con modificazioni, gli articoli 6 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Per quanto concerne l'organizzazione periferica dell'Ispettorato, non sono state introdotte modifiche rispetto a quella attuale, basata sull'esistenza di Ispettorati regionali e di Ispettorati provinciali.

Per quanto riguarda l'Ispettorato medico centrale, l'articolo ne ribadisce la competenza in materia igienico-sanitaria, rientrando nella disciplina del mondo del lavoro.

Art. 4. — Riproduce con aggiunte l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Allo scopo di precisare l'estensione dei poteri di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro nei confronti degli enti e dei privati di cui all'articolo 7 del citato decreto n. 520, in rapporto alla necessità, rilevatasi nel pratico esercizio della vigilanza, di una maggiore collaborazione informativa fra l'organo ispettivo e gli enti e privati predetti, si è ritenuto necessario prevedere una esplicita facoltà di richiedere ad essi ogni notizia o risultanza di cui siano in possesso. In altre parole, si è inteso porre la premessa perchè, ai fini della vigilanza, si possa trarre diretto profitto da ogni documentazione esistente presso gli enti e i privati anzidetti. Si è ritenuto poi di estendere la facoltà di cui sopra anche nei confronti delle persone autorizzate, a termini della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro delle aziende. In effetti, l'esperienza ha rilevato che la necessità informativa sopra prospettata assume ancor maggiore risalto nei confronti delle persone autorizzate alla tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro delle aziende; una autonomia di tali persone nei confronti dell'Ispettorato potrebbe dar luogo, come in parecchi casi ha già dato luogo, a notevoli difficoltà ed inconvenienti nell'azione di vigilanza dell'Ispettorato del lavoro.

Da qui la formulazione dei comma terzultimo e penultimo dell'articolo in esame, aggiunti all'articolo 7 del decreto n. 520 del 1955.

All'ultimo comma si è provveduto a rivalutare la pena pecuniaria per inosservanza agli obblighi sanciti dall'articolo, già fissata nel massimo a lire 24.000, in una misura variante da lire 6.000 a lire 120.000, importo, quest'ultimo, rappresentante l'aumento di quaranta volte dell'importo originario della pena (lire 3.000 - legge 16 giugno 1932 numero 886), sul quale l'articolo 7 del decreto n. 520 aveva apportato un aumento di otto volte.

Per quanto concerne, in particolare, l'attività di consulenza, l'articolo in esame prevede la istituzione di una apposita sezione presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale, allo scopo di realizzare una più operante e continua assistenza nei confronti dei destinatari delle norme in materia di lavoro e previdenza sociale, che hanno bisogno di consigli e di orientamenti ai fini di una regolare osservanza delle norme stesse.

Art. 5. — Affida all'Ispettorato del lavoro nuovi e importanti compiti intesi, in particolare, a regolare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dagli Istituti di assicurazione sociale.

Si rinvia alla relazione per quanto riguarda l'illustrazione dei fini che con detta norma si intendono raggiungere.

Art. 6. — Con il primo comma vengono confermate, fino a tutto l'esercizio finanziario 1963-64, le norme previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, circa le modalità di iscrizione — in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro — del contributo a carico dello Stato per il finanziamento dell'Ispettorato del lavoro.

Considerata l'opportunità di ricondurre al sistema generale del bilancio dello Stato la procedura particolare adottata ai sensi del predetto articolo 12, al secondo comma si dispone l'integrale acquisizione al bilancio dell'entrata dello Stato dei contributi a carico delle categorie e degli Enti previdenziali, nonchè la iscrizione alla rubrica « Ispettorato del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale della integrale somma occorrente per il funzionamento dell'Ispettorato stesso a partire dal 1° luglio 1964.

Con decreto presidenziale da emanare entro il 30 giugno 1964 saranno stabilite le modalità relative a tale nuovo sistema.

L'innovazione è determinata non solo da ragioni di metodologia di bilancio, ma anche dalla necessità di dare risalto al carattere statale delle funzioni dell'Ispettorato del lavoro, evitando che le funzioni stesse appaiano quasi privatisticamente collegate alle categorie ed agli istituti di previdenza.

Il rinvio al 1° luglio 1964 è dovuto alla necessità di attendere che la legge abbia la sua integrale applicazione, essendone stabilita una graduale attuazione, che si completa entro l'esercizio 1963-64.

Art. 7. — Riproduce l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, salvo che per il rinvio al successivo articolo 16.

Art. 8. — Riproduce nella prima parte, con lievi modifiche, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Nella seconda parte, relativa al conferimento, mediante concorso per esami, della qualifica e delle mansioni ispettive al personale della carriera esecutiva, sostituisce l'articolo 337 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 337 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato riproduce con modificazioni l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e prevede la possibilità di attribuire la qualifica e le mansioni ispettive, mediante concorso per esami, al personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro avente qualifica di archivistica.

L'attribuzione della qualifica di ufficiale di vigilanza, consentita per non oltre ottanta impiegati della suddetta carriera, non comporta variazione nella posizione di ruolo.

Con l'articolo in esame, la norma citata viene modificata al fine di reclutare gli uf-

ficiali di vigilanza tra elementi più giovani. Infatti, ai concorsi per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di vigilanza verranno ammessi gli applicati, anziché gli archivisti.

È da osservare che i concorsi anzidetti danno accesso alla qualifica di ufficiale di vigilanza di 4ª classe (equiparata a quella di applicato).

Nel nuovo testo è riportata anche la disposizione vigente, secondo la quale agli ufficiali di vigilanza possono essere revocate in ogni momento, nell'interesse del servizio, la qualifica e le mansioni ispettive.

Il numero degli impiegati della carriera esecutiva ai quali possono essere attribuite mansioni ispettive viene elevato da ottanta a cento.

Art. 9. — Con detto articolo viene istituita una indennità da corrispondersi al personale dell'Ispettorato del lavoro, che esplichi normalmente attività ispettiva.

Il servizio di vigilanza presso le aziende, cui il personale dell'Ispettorato del lavoro è addetto, sottopone a costante disagio fisico, che si accentua quando si debbono raggiungere luoghi di lavoro in zone montane o comunque lontane dalle normali vie di comunicazione. Peraltro, al disagio fisico si aggiungono rischi di varia natura, quali quelli che sono insiti nell'uso quotidiano di mezzi di trasporto per l'esecuzione dei sopralluoghi e quelli più specifici ai quali gli ispettori sono esposti per le stesse loro mansioni di polizia giudiziaria.

Non può essere infine trascurato che il personale che esplica attività ispettiva ha quotidiani contatti con l'ambiente industriale e con datori di lavoro in genere; tale particolare posizione esige che ad esso sia garantita una maggiore indipendenza economica.

L'indennità mensile — che è fissata in misura diversa per gli ammogliati e per i celibi — varia in relazione al coefficiente di stipendio. È prevista la riduzione dell'indennità stessa qualora l'attività ispettiva non sia prestata in modo continuativo.

Art. 10. — Elenca gli organi che sono da comprendere nella organizzazione degli Uffici del lavoro e della massima occupazione,

di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Vengono, inoltre, modificate le denominazioni delle « Sezioni staccate » (degli Uffici del lavoro) e degli « Uffici di collocamento » in quelle, rispettivamente, di « Sezioni zonali » e di « Sezioni comunali » e sono, altresì, previste le « Sezioni frazionali », che contraddistinguono sia le sedi di servizio dei collocatori che ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1956, n. 562, possono essere incaricati di esplicitare i loro compiti in più frazioni di Comune, sia le sedi di servizio dei corrispondenti del servizio del collocamento di cui all'articolo 12 della stessa legge.

Si è inteso così, da una parte, ricondurre ad unicità di espressione (salva la distinzione connessa alla ubicazione delle sedi di servizio) le diverse precedenti denominazioni di organi che, in sostanza, svolgono gli stessi compiti alle dirette dipendenze degli Uffici del lavoro e, dall'altra, ribadire in maniera inequivocabile il concetto di appartenenza organica a questi ultimi Uffici di tutte le Sezioni suddette.

Art. 11. — Definisce i compiti degli organi di cui al precedente articolo 10, tenendo presenti le nuove attribuzioni.

L'articolo in esame presenta delle innovazioni rispetto a quanto stabiliva l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, del quale si propone in sostituzione.

In particolare, è previsto che gli Uffici regionali del lavoro svolgano la loro azione di coordinamento e di vigilanza, oltreché sugli Uffici provinciali della circoscrizione regionale, anche sui Centri di emigrazione; ciò in considerazione dell'affinità di alcuni compiti degli Uffici del lavoro con quelli istituzionali dei Centri stessi e della necessaria continuità dei loro rapporti, determinata dalla complementarietà delle loro attività.

Art. 12. — Prevede le qualifiche minime per i funzionari da preporre alla direzione sia degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spet-

tacolo (primo comma) sia degli Uffici provinciali del lavoro e dei Centri di emigrazione (secondo comma).

L'articolo ripete, in sostanza, per gli Uffici del lavoro, la norma di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per l'Ufficio speciale suddetto, il contenuto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956.

Art. 13. — Sostituisce l'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali. Detto articolo disciplina i concorsi per l'assunzione nella qualifica iniziale del contingente fissato dall'articolo 3 della stessa legge.

La poco esatta formulazione del citato articolo 4 e la necessità di indire concorsi per l'assunzione di collocatori anche limitatamente a determinate regioni e province e, in particolare, di riservare una parte dei relativi posti a persone che abbiano acquisito esperienza nel lavoro d'ufficio che poi dovranno svolgere, hanno consigliato di sostituire — con l'articolo che si propone — il predetto articolo 4, che peraltro non ha ancora avuto applicazione, in considerazione del fatto che vi sono tuttora molti collocatori in soprannumero rispetto al contingente suaccennato.

Art. 14. — In relazione all'ampliamento degli organici del personale dei ruoli della Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, proposto con il provvedimento, con l'articolo 14 si provvede alla sostituzione dei quadri 17, 35, 55 e 75 annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonché della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, che fissano appunto gli organici dei predetti tre ruoli, con le nuove tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al provvedimento e relative, rispettivamente, al ruolo centrale, a quello dello Ispettorato del lavoro e a quello degli Uffici del lavoro.

Ai nuovi organici sarà data attuazione gradualmente, e cioè in due fasi successive, fissate, con i rispettivi contingenti di posti, dalle predette tabelle *A*, *B* e *C*.

L'articolo in esame, al terzo comma, detta le norme e fissa le modalità per il collocamento nelle qualifiche del ruolo ordinario della tabella *B* (Ispettorato del lavoro) degli impiegati provenienti dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrato nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero del lavoro - Ispettorato del lavoro.

Art. 15. — Riproduce sostanzialmente, per il reclutamento del personale nelle varie carriere dei tre ruoli mediante pubblici concorsi, le norme contenute negli articoli 4, 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, con adattamenti e modifiche suggerite anche da esigenze dell'Amministrazione.

In particolare, con l'articolo in esame — secondo comma — si istituisce nel ruolo centrale la qualifica di statistico ed attuario, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2^a classe, e si determinano i titoli di studio richiesti per la partecipazione ai relativi concorsi.

Il sesto comma dell'articolo richiama la norma dell'articolo 153, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per cui le assunzioni nell'Ispettorato del lavoro per le quali è richiesta la laurea in chimica, in ingegneria o in medicina, titoli che comportano un corso di studi universitari di durata non inferiore a cinque anni, sono effettuate ai posti di ispettore di 1^a classe, qualifica corrispondente a quella di consigliere di 2^a classe (ex grado IX).

Con il comma settimo e decimo viene infine esclusa, per le assunzioni rispettivamente nella carriera direttiva ed in quella di concetto per le quali siano richiesti titoli di studio tecnici, l'applicabilità delle disposizioni degli articoli 161 — quarto comma — e 173 — quarto comma — del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, disposizioni che consentirebbero la partecipazione ai concorsi

per la carriera superiore agli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva che rivestano determinate qualifiche, anche se non muniti del prescritto titolo di studio.

Art. 16. — La norma è ispirata dall'intento di realizzare una migliore utilizzazione del personale dirigente dei due ruoli periferici del Ministero attraverso la possibilità di assegnazione dei dirigenti stessi anche ad uffici dell'altro ruolo con l'acquisizione e lo scambio delle esperienze proprie dei due uffici, nonché dall'intento di stabilire le premesse per un più intimo auspicabile collegamento tra i due ruoli periferici.

Art. 17. — Prevede l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, delle norme necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Ministero.

Com'è noto, infatti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito nel dicembre 1945, è tuttora privo di un corpo di disposizioni regolamentari, non emanate in passato, in quanto si riteneva opportuno acquisire prima la necessaria esperienza.

Art. 18. — L'articolo dispone che i posti recati in aumento nella qualifica di Ispettore generale nella prima fase di attuazione di ciascuna delle tabelle A, B e C riassorbano altrettanti posti conferiti in soprannumero nella stessa qualifica in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928. All'inserimento della norma si è addivenuti in considerazione che analoga disposizione è contenuta nei più recenti provvedimenti di altre Amministrazioni dello Stato recanti ampliamenti di organici.

Art. 19. — Con regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e con effetto dal 6 febbraio 1941, gli ex dirigenti unici dei cessati Uffici di collocamento ottennero sistemazione nell'Ispettorato del lavoro mediante inquadramento in apposito ruolo equiparato allo allora gruppo B (oggi assorbito nel ruolo ordinario), ovvero attraverso un contratto a tempo indeterminato, a seconda che gli interessati fossero o meno in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore.

Il personale assunto con contratto (adibito peraltro a mansioni ispettive proprie del gruppo B) ha ottenuto successivamente, in forza dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, l'inquadramento nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, con effetto però soltanto dalla data di entrata in vigore di detto decreto (16 luglio 1955).

Il mancato riconoscimento, agli effetti della carriera, del servizio prestato anteriormente all'inquadramento nelle stesse mansioni, ha lasciato minime possibilità di progressione in ruolo a detti dipendenti, in relazione all'età avanzata che essi hanno ormai raggiunta e, quindi, alla prossimità della cessazione del rapporto d'impiego.

Analogamente a quanto disposto per altre categorie di personale, e, in particolare per quello degli Uffici del lavoro, si è prevista la valutabilità, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1^a classe o segretario, di una parte del servizio prestato nell'Ispettorato del lavoro, anteriormente all'inquadramento, dal personale in questione (appena undici unità).

Art. 20. — Le disposizioni contenute nell'articolo (primo, secondo e terzo comma) consentono al personale dell'Ispettorato del lavoro proveniente dalla soppressa Associazione nazionale per la prevenzione infortuni (A.N.P.I.) di chiedere il riscatto ai fini della pensione del servizio prestato alle dipendenze della suddetta Associazione anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro, avvenuto in forza dell'articolo 15 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684.

Per le modalità del riscatto l'articolo fa riferimento alle norme comuni e subordina, comunque, la possibilità di riscatto al rimborso da parte degli interessati delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nello Ispettorato del lavoro a titolo di indennità di liquidazione per il servizio prestato alle dipendenze della soppressa Associazione.

La disposizione soddisfa la viva aspirazione degli interessati, che vedono nel servizio attuale la continuità con quello prestato nell'A.N.P.I.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Analoga facoltà l'articolo concede (quarto comma) agli ex dirigenti unici dei cessati Uffici provinciali di collocamento, inquadrati nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro in forza del regio decreto 8 ottobre 1940, numero 1842, o del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per ciò che si riferisce al servizio prestato quale dirigente unico. Di tale servizio si ammette il riscatto alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei precedenti tre comma dell'articolo in esame per il personale proveniente dall'A.N.P.I.

Art. 21. — L'articolo riguarda i funzionari della carriera di concetto degli Uffici del lavoro mantenuti nella direzione di uffici a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, successivamente, dell'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Quasi tutti i funzionari predetti sostennero e superarono, nel 1948, il concorso a direttore di Ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, mentre gli altri, avendo dimostrato piena capacità direzionale per lungo periodo, conseguirono la qualifica di direttore di 3^a classe di cui alla tabella C annessa allo stesso decreto legislativo.

Nonostante che la legge 2 marzo 1953, n. 429, concernente la ratifica del precitato decreto legislativo n. 381 e la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro, al punto 7 dell'articolo 2, nel determinare i criteri che dovevano presiedere allo inquadramento del personale degli Uffici del lavoro nei ruoli organici, stabilisse, in primo luogo, che l'inquadramento stesso dovesse avvenire in base alle funzioni esercitate, il provvedimento delegato che ne scaturì — decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 — pur conservando ai funzionari in questione le funzioni direttive, non derogò, ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici, da quelli che erano i principi generali allora vigenti

secondo le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che considerava il diploma di laurea *conditio sine qua non* per l'appartenenza del personale al gruppo A.

Ne è derivata, però, una anomalia rappresentata dal fatto che impiegati appartenenti ad una carriera non direttiva esplicino funzioni proprie di tale carriera, con ovvie ripercussioni negative sullo stesso sistema organizzativo degli Uffici e con il comprensibile disagio psicologico degli interessati.

È quindi interesse dell'Amministrazione eliminare l'anomalia predetta, riconducendo peraltro la situazione dei dirigenti in questione sul piano del principio della corrispondenza della qualifica alle funzioni permanentemente esercitate.

Tale soluzione mentre soddisfa le esigenze prospettate non pregiudica minimamente la posizione del restante personale della carriera direttiva.

Art. 22. — Prevede la possibilità, per i subalterni degli Uffici del lavoro che alla data di entrata in vigore della legge svolgano, da almeno un decennio, prevalentemente mansioni proprie della carriera esecutiva, di passare, mediante concorso per esami, alla qualifica iniziale di tale carriera. Il concorso — ad essi riservato — dovrà essere indetto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge e per un terzo dei posti disponibili, all'epoca del bando, nella predetta qualifica.

La norma in esame trova giustificazione nel fatto che la disposizione contenuta nello articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, che prevedeva il passaggio — peraltro senza concorso — alla carriera superiore dei subalterni che avessero svolto mansioni proprie del gruppo C sin dal 1° maggio 1948, mentre è stata attuata per i dipendenti dei ruoli subalterni di tutte le Amministrazioni dello Stato, non ha potuto trovare applicazione nei confronti del personale ausiliario degli Uffici del lavoro, il quale alla predetta data del 3 maggio 1955 non era stato ancora inquadrato in ruolo.

L'articolo 22 viene a sancire, pertanto, un atto di equità verso i numerosi dipendenti della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro che da oltre 12 anni svolgono con zelo e abnegazione mansioni superiori a quelle della carriera di appartenenza.

Art. 23. — In relazione alla istituzione nel ruolo dell'Amministrazione centrale della qualifica di statistico ed attuario, di cui al precedente articolo 15, qualifica considerata iniziale per la categoria, ma equiparata a quella di consigliere di 2^a classe, con l'articolo in esame è regolata transitoriamente la posizione giuridica del personale già in servizio, che ha partecipato a concorsi per il ruolo centrale riservato a laureati in matematica finanziaria e attuariale o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze matematiche o in matematica e fisica, con inizio di carriera nella qualifica di consigliere di 3^a classe.

Art. 24. — Prevede l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente provvedimento.

Art. 25. — L'articolo fissa al 1° febbraio 1961 gli effetti della legge.

Art. 26 (1° comma). — L'articolo indica la fonte per la copertura finanziaria del provvedimento per l'esercizio 1960-61.

(2° comma). — In seguito alla divisione del Ministero dell'industria commercio e lavoro in Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale parte del personale dell'Ispettorato del lavoro fu assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, numero 1265, al Ministero dell'industria e commercio, mentre con lo stesso provvedimento fu stabilito che la spesa per il trattamento economico del predetto personale continuasse a gravare sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino a quando non si fosse provveduto alla ripartizione dei fondi di bilancio.

Nel comma si prevede la emanazione di un apposito provvedimento per stabilire la ripartizione suddetta.

Art. 27. — Con l'articolo il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del provvedimento.

TABELLA A. — Nella nuova tabella organica del personale dell'Amministrazione centrale si è voluto mantenere costante il rapporto percentuale attualmente esistente tra le singole qualifiche di ogni carriera.

Si è proposto un maggior aumento per la carriera direttiva, rispetto a quella di concetto, per le considerazioni riportate nella relazione circa la preminenza delle funzioni direttive di coordinamento, proprie dell'Amministrazione centrale.

Per la carriera esecutiva, mantenendosi sempre inalterati i rapporti percentuali tra le singole qualifiche, si è proposto un aumento notevolmente inferiore a quello del ruolo della carriera direttiva, tenuto conto che il maggior volume di adempimenti d'ordine esecutivo dovrà in futuro essere smaltito, specialmente al centro, attraverso la meccanizzazione e l'auspicata automazione dei servizi.

L'aumento dell'organico del personale della carriera ausiliaria è previsto nella misura strettamente necessaria alle esigenze dei vari servizi svolti da tale personale.

Per il ruolo della carriera direttiva è prevista la nuova qualifica di statistico ed attuario, equiparata a quella di consigliere di 2^a classe. Il numero dei posti è stabilito percentualmente in relazione a quelli messi a concorso, essendo la nuova qualifica iniziale per la categoria di personale in questione. Le norme che disciplinano l'assunzione di tale personale sono fissate nell'articolo 15.

Come prevede il secondo comma dell'articolo 14, gli aumenti dei posti per le singole carriere avranno graduale attuazione in due fasi.

TABELLA B. — I criteri che hanno presieduto alla predisposizione della tabella B, riguardante il nuovo organico del personale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, sono stati illustrati nella relazione al provvedimento.

In particolare, nel predisporre le tabelle si è tenuta presente l'esigenza di assicurare al

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuovo personale la prospettiva di una più fluida progressione di carriera, avendo la esperienza dimostrato, almeno per le carriere direttiva e di concetto, che i giovani più dotati e più preparati — specialmente se muniti di titoli di studio tecnici — rifuggono dagli impieghi statali quando questi non presentino una qualche attrattiva.

Inoltre, per quanto riguarda la carriera direttiva, si è seguito il criterio di creare le condizioni atte ad assicurare un'adeguata qualifica agli elementi effettivamente investiti di funzioni direttive.

Poichè i posti di organico delle ultime tre qualifiche della carriera direttiva (ex gradi VIII, IX e X) sono ora fissati cumulativamente in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, nella nuova tabella è stato mantenuto pressochè inalterato il rapporto tra il numero complessivo dei posti di esse e la dotazione complessiva delle tre qualifiche superiori, risultante della tabella attuale.

Per quanto concerne la carriera di concetto, alla quale accedono, per lo più, periti industriali, chimici ed agrari, l'aumento è suggerito dal criterio di offrire al personale qualche prospettiva favorevole di carriera all'inizio e di consentire ad esso un più agevole accesso almeno alla qualifica immediatamente inferiore a quella terminale.

Ovviamente, tale maggiore incremento rispetto a quello medio trova compensazione nell'aumento apportato ai posti delle restanti qualifiche.

Nella carriera esecutiva, l'aumento medio è applicato pressochè uniformemente ai posti delle singole qualifiche, con una leggera accentuazione nelle due iniziali (che trova compensazione nelle due qualifiche terminali), giustificata dalla esigenza per gli Uffici di disporre in più larga misura di personale da adibire alle mansioni d'ordine più modeste, quale, ad esempio, quella della scritturazione a macchina, da cui l'impiegato tendenzialmente rifugge con il progredire nella carriera.

La ripartizione nelle varie qualifiche dei nuovi posti della carriera ausiliaria tiene conto della presenza in servizio di numerosi elementi anziani, prevalentemente provenienti dall'ex Ministero dell'Africa italiana, in-

quadrati nelle qualifiche iniziali in soprannumero e nei ruoli aggiunti.

TABELLA C. — L'aumento del numero dei posti che la nuova tabella comporta rispetto alla consistenza numerica dei ruoli attuali è da porre in rapporto con le avvertite esigenze di personale degli Uffici del lavoro, poste in rilievo nella relazione al provvedimento.

In particolare per le carriere direttiva ed esecutiva — dove più accentuata si manifesta la carenza di personale — si è ritenuto necessario adeguare la consistenza dei relativi ruoli ai compiti.

Per la carriera direttiva si pone in evidenza, in questa sede, il divario tra le qualifiche degli impiegati e le attribuzioni ad essi conferite: le funzioni demandate agli Uffici del lavoro dalle disposizioni legislative e regolamentari pongono questi su un piano di attività prevalentemente direttiva e di rappresentanza, determinando per i dirigenti e per i loro più diretti collaboratori (vice direttori, capi servizio e capi sezione) responsabilità che vanno oltre quelle connesse alle qualifiche che attualmente rivestono.

Bisogna considerare, inoltre, che attualmente su un organico di 608 posti della carriera direttiva appena 3 sono riservati agli ispettori generali, 20 ai direttori capi (direttori di divisione) e 75 ai direttori principali (direttori di sezione).

La situazione di sfavore del ruolo direttivo degli Uffici del lavoro rispetto a quello dei ruoli periferici delle altre Amministrazioni non ha ragione di persistere, soprattutto se si considera che gli Uffici stessi poggiano su una struttura organizzativa particolarmente ampia e complessa che, attraverso i dipendenti Uffici di collocamento, raggiunge tutti i Comuni (nonchè molti centri frazionali) e che, nei centri provinciali e regionali, si articola rispettivamente in 4 e 6 servizi, con compiti nettamente differenziati.

Tale situazione è pure causa di notevole disagio e frizione in seno alle numerose commissioni alle quali i direttori degli Uffici del lavoro partecipano insieme a dirigenti di altri uffici; più stridente appare l'anomalia, che si traduce in vera e propria difficoltà e

remora funzionale, per le numerose commissioni presiedute dai direttori degli Uffici del lavoro, delle quali sono membri dipendenti di grado più elevato delle altre Amministrazioni.

Per quanto concerne il ruolo della carriera di concetto, non si è avvertita la necessità di un ampliamento sensibile: per tale ruolo si prevede — nel periodo di tre anni — un aumento di 124 unità.

Per la carriera ausiliaria, oltre ad un aumento di circa 70 unità — anch'esso ripartito in tre anni — si propone la istituzione della seconda qualifica (agenti tecnici capi) per gli agenti tecnici, e della quarta qualifica (commessi) per il restante personale.

Per tutti i ruoli delle singole carriere si ritiene necessaria ed opportuna una più equa distribuzione dei posti tra le varie qualifiche.

Nel complesso, si può dire che la nuova tabella tende a dare, sia pure nel tempo, una struttura organica all'ordinamento interno degli Uffici che tenga conto della gerarchia, dei compiti e delle funzioni svolte e, inoltre, ad adeguare lo schema gerarchico degli Uffici del lavoro a quello degli organici degli Uffici periferici delle altre Amministrazioni dello Stato.

Per quanto concerne, in particolare, le qualifiche previste nella tabella C, si precisa quanto appresso:

nella carriera direttiva, le qualifiche di « direttore principale » e di « direttore » di cui al quadro 17 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono state sostituite, rispettivamente, con quelle di « direttore » e « consigliere di

1^a classe », anche in relazione al disposto dell'articolo 12 del provvedimento, che ripete, in sostanza, il contenuto dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

nella carriera di concetto, accanto alle qualifiche di segretario capo, segretario principale e primo segretario, sono state previste, rispettivamente, quelle di ragioniere capo, ragioniere principale e primo ragioniere, tenuto conto delle funzioni che presso gli Uffici del lavoro svolgono molti degli impiegati rivestenti le qualifiche più elevate della carriera di concetto; inoltre, la qualifica di « vice segretario aggiunto », di cui al quadro 35 annesso al citato decreto n. 16, è stata sostituita con quella di « vice segretario », ritenendosi superfluo il termine « aggiunto »;

nella carriera esecutiva, non è stata apportata alcuna modifica alle qualifiche attualmente esistenti;

nella carriera ausiliaria, sono state previste le nuove qualifiche di « commesso » e di « agente tecnico capo ».

TABELLA D. — La tabella, che è stata predisposta in relazione all'articolo 21 del provvedimento, prevede un nuovo ruolo ad esaurimento per un numero di posti pari a quello degli impiegati interessati (n. 14).

TABELLA E. — Fissa le misure dell'indennità mensile di accesso prevista dall'articolo 9 del provvedimento per il personale dello Ispettorato del lavoro che espliciti attività ispettiva.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO PRIMO

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituito dalle seguenti Direzioni generali:

- 1) Direzione generale degli affari e del personale;
- 2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
- 3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori;
- 4) Direzione generale del collocamento della manodopera;
- 5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
- 6) Direzione generale della cooperazione.

Art. 2.

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

- a) l'Ispettorato del lavoro;
- b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

CAPO SECONDO

ISPETTORATO DEL LAVORO

Art. 3.

L'Ispettorato del lavoro è costituito da:

- a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;

b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione;

- c) un Ispettorato medico centrale.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dello Ispettorato del lavoro.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale di cui al secondo comma la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per l'attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 17 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale di cui al comma secondo.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali.

Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il Capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrità del lavoro, oltre a quanto altro su tali

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

argomenti può essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione esso deve vigilare;

d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente;

e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni le-

gislative o regolamentari, o delegate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c), sarà esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate nè comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.

L'Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli altri compiti di cui al presente articolo, può chiedere o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attività dirette alla protezione sociale dei lavoratori.

Analoga facoltà compete nei confronti delle persone autorizzate, ai termini dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda da lire 6.000 a lire 120 mila.

Art. 5.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro è affidato il compito di re-

golare e disciplinare l'attività di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva.

Gli Istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, le ispezioni che intendono effettuare; le ispezioni stesse potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.

Art. 6.

A tutto l'esercizio 1963-64 nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dovrà essere iscritto alla rubrica « Ispettorato del lavoro » solamente il contributo dello Stato di lire 500.000.000, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme versate in Tesoreria dagli Istituti di assicurazione sociale, con le modalità previste dall'articolo 12 sopra citato.

Con decreto presidenziale da emanarsi entro il 30 giugno 1964 su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le modalità per l'integrale acquisizione al bilancio della entrata dello Stato dei contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e per la iscrizione alla rubrica « Ispettorato del lavoro » dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale della integrale somma occorrente per il funzionamento dell'Ispettorato stesso, a partire dal 1° luglio 1964.

Art. 7.

Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 16.

Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale è preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.

Art. 8.

Per esigenze di servizio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione, può assegnare al personale amministrativo delle carriere direttive e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.

Le variazioni di cui al precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo, nè corresponsione di particolari assegni.

La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione del primo comma possono essere, con l'osservanza delle stesse norme, revocate in ogni momento.

Mediante concorsi per esami, possono essere attribuite mansioni ispettive ad impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, per un numero di posti non superiore a 100.

I concorsi sono indetti per la qualifica di ufficiale di vigilanza di 4ª classe e ad essi possono essere ammessi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, gli applicati della carriera suddetta che abbiano conseguito, durante l'intero servizio prestato, giudizi complessivi annuali non inferiori a « distinto ».

L'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive al personale della carriera esecutiva ai sensi dei precedenti comma non comporta variazioni nella posizione di

ruolo, nè corresponsione di particolari assegni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, può revocare in ogni momento, nell'interesse del servizio, la qualifica e le mansioni ispettive concesse al personale della carriera esecutiva a norma del presente articolo.

Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica ispettiva ovvero quella amministrativa e le relative mansioni, ai sensi del presente articolo, conservano la qualifica e le mansioni stesse anche nella progressione in carriera.

L'articolo 337 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

Art. 9.

Al personale dell'Ispettorato del lavoro che esplichì, in via normale, attività ispettiva compete una indennità mensile di accesso nella misura indicata dalla tabella E, allegata alla presente legge.

Tale indennità è ridotta della metà qualora l'attività sia prestata in maniera anche non continuativa, ma per almeno quindici giorni al mese.

CAPO TERZO

UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Art. 10.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da:

- 1) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione;
- 2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie Sezioni zonali, comunali e frazionali;

3) un Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, con sede in Roma, e proprie Sezioni in Milano e Napoli.

Le Sezioni zonali di cui al punto 2) del precedente comma hanno sede nei Comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; le Sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle località indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nei Comuni e località di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dei « corrispondenti », a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle Sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.

Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale di cui al quinto comma del presente articolo la disciplina dei mezzi e delle modalità occorrenti per la attuazione di tali direttive.

Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 17 sarà provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale di cui al comma quinto.

Art. 11.

Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della

circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:

a) coordinamento e vigilanza sull'attività degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei Centri di emigrazione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

b) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro;

c) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti più province, o non risolte in sede provinciale;

d) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali.

Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, istituiti in ogni capoluogo di provincia, svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione, le seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;

b) collocamento dei lavoratori;

c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai Centri di emigrazione;

d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro;

e) compiti in materia di addestramento professionale, nonchè in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

f) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562;

g) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo provvede al collocamento del personale artistico e tecnico nel settore dello spettacolo e svolge gli altri compiti ad esso demandati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I Centri di emigrazione provvedono, alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.

Le Sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonchè i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Art. 12.

Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo, salvo quanto disposto dal successivo articolo 16.

Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei Centri di emigrazione sono preposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 16.

Art. 13.

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

« L'assunzione dei collocatori è effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sarà

approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro.

I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato a giudizio della Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno od indennità.

L'assunzione è effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3^a classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Per l'ammissione al concorso occorre il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.

Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sedi in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Nei concorsi per collocatore di 3^a classe un terzo dei posti è riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo ».

CAPO QUARTO

NORME GENERALI

Art. 14.

I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16; per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nonchè la tabella dei ruoli dello Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre

1956, n. 1563, sono sostituiti dalle tabelle A, B e C, allegate alla presente legge.

Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione dalle date in ciascuna di esse indicate.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ispettorato del lavoro — sono collocati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella B annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

Art. 15.

Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3^a classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nella qualifica di statistico ed attuario, del ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2^a classe, è richiesto il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, sarà assunto purchè abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.

L'aliquota da riservare alla qualifica di statistico ed attuario non può eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in

scienze politiche, o in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, o in scienze agrarie.

Le assunzioni di cui al comma precedente, per le quali è richiesta la laurea in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, sono effettuate ai posti di ispettori di 1^a classe, ai sensi dell'articolo 153, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per le assunzioni di cui al comma secondo e sesto del presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, quarto comma, del citato testo unico.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, gli specifici titoli di studio richiesti.

Nei concorsi per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del ruolo dell'Amministrazione centrale, per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, può essere richiesta, oltre al titolo di studio di cui al comma precedente, anche la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanografici. Per la suddetta aliquota di posti i candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

La disposizione di cui all'articolo 173, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le quali sia specificamente richiesto il diploma di perito tecnico industriale ovvero di perito agrario.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, è richiesto il possesso del diploma di istituto secondario di primo grado.

Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale ausiliario, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per gli agenti tecnici è richiesto inoltre, il possesso della patente di categoria C per la condotta di autoveicoli.

Per le assunzioni di cui al presente articolo è inoltre richiesto il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

Per esigenze di servizio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, può assegnare alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a Direttore capo.

Analogamente, con le stesse modalità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può assegnare alla direzione degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro con qualifica non inferiore a Ispettore capo.

Art. 17.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO QUINTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

I posti recati in aumento dagli organici di cui alla colonna n. 3 di ciascuna delle annes-

se tabelle *A*, *B*, e *C* nella qualifica di ispettore generale — salvo quello da mantenere vacante ai sensi del terzo comma del successivo articolo 21 — riassorbono altrettanti posti conferiti in soprannumero nella stessa qualifica in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Art. 19.

Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il servizio prestato nell'Ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento è valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1^a classe o segretario, di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 20.

Il personale già appartenente all'Associazione nazionale per la prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, può ottenere il riscatto per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro.

Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei decreti di riscatto, delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione.

Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni di cui ai comma precedenti, anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto è effettuata, nei casi contemplati nel presente comma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda, che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianità a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei comma precedenti, è ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 21.

Gli impiegati di cui all'articolo 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella *D* allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Il collocamento nel ruolo predetto è disposto previo parere del Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza alle unità collocate nel ruolo ad esaurimento a norma del primo com-

ma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo dalla carriera direttiva, di cui alla annessa tabella C, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unità.

Art. 22.

Un terzo dei posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione può essere conferito, mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati della carriera ausiliaria degli Uffici predetti che alla stessa data svolgano prevalentemente da almeno un decennio mansioni proprie della carriera esecutiva.

Art. 23.

In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri di 2^a e 3^a classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati e laureati in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella A conservando ad ogni effetto l'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.

Art. 24.

Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

Art. 25.

La presente legge ha effetto dal 1° febbraio 1961, salvo per quanto concerne gli ampliamenti degli organici di cui alle colonne n. 4 delle allegate tabelle A, B e C, che avranno decorrenza dal 1° luglio 1963.

Art. 26.

All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dei canoni ricognitori sulle concessioni demaniali.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 27.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico	
		dal 1° febbraio 1961	dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
	CARRIERA DIRETTIVA		
900	Direttori generali	6	6
670	Ispettori generali	14	16
500	Direttori di divisione	50	58
402	Direttori di sezione	59	70
325	Consiglieri di 1ª classe	(1) 203	237
271	Consiglieri di 2ª classe, statistico ed attuario		
229	Consiglieri di 3ª classe		
		332	387
	CARRIERA DI CONCETTO		
500	Ispettori capi e ragionieri capi	4	4
402	Ispettori principali e ragionieri principali	8	9
325	Primi ispettori e primi ragionieri	12	13
271	Ispettori e ragionieri	17	18
229	Ispettori aggiunti e ragionieri aggiunti	20	22
202	Vice ispettori e vice ragionieri		
		61	66
	CARRIERA ESECUTIVA		
271	Archivisti capi	16	17
229	Primi archivisti	33	37
202	Archivisti	42	46
180	Applicati	135	148
157	Applicati aggiunti		
		226	248
229	Assistente alla vigilanza	1	1
	CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO		
180	Commessi capi	1	1
173	Commessi	11	13
159	Uscieri capi	34	39
151	Uscieri	63	72
142	Inservienti		
		109	125
173	Agenti tecnici capi	1	1
159	Agenti tecnici	9	10
		10	11

(1) L'assunzione alla qualifica di statistico ed attuario si effettua per un'aliquota non superiore al 10% dei posti messi a concorso.

TABELLA B

RUOLO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico	
		dal 1° febbraio 1961	dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
	CARRIERA DIRETTIVA		
670	Ispettori generali	22	28
500	Ispettori capi	91	111
402	Ispettori superiori	105	128
325	Ispettori principali e consiglieri di 1 ^a classe	476	578
271	Ispettori di 1 ^a classe e consiglieri di 2 ^a classe		
229	Ispettori di 2 ^a classe e consiglieri di 3 ^a classe		
		694	845
	CARRIERA DI CONCETTO		
500	Ispettori capi aggiunti e segretari capi	14	16
402	Ispettori principali aggiunti e segretari princ.	39	50
325	Primi ispettori aggiunti e primi segretari	172	206
271	Ispettori aggiunti di 1 ^a classe e segretari	277	339
229	Ispettori aggiunti di 2 ^a cl. e segretari agg.	387	469
202	Ispettori aggiunti di 3 ^a cl. e vice segretari		
		889	1080
	CARRIERA ESECUTIVA		
271	Archivisti capi e ufficiali di vigilanza di 1 ^a cl.	89	105
229	Primi archivisti e ufficiali di vigilanza di 2 ^a cl.	170	205
202	Archivisti e ufficiali di vigilanza di 3 ^a classe	371	451
180	Applicati e ufficiali di vigilanza di 4 ^a classe	750	914
157	Applicati aggiunti		
		1380	1675
	CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO		
173	Commessi	11	13
159	Uscieri capi	48	54
151	Uscieri	141	163
142	Inservienti		
		200	230
173	Agenti tecnici capi	17	21
159	Agenti tecnici	85	103
		102	124

TABELLA C

RUOLO DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Coefficiente di stipendio	QUALIFICA	Organico	
		dal 1° febbraio 1961	dal 1° luglio 1963
1	2	3	4
CARRIERA DIRETTIVA			
670	Ispettori generali	8	14
500	Direttori capi	50	65
402	Direttori	143	153
325	Consiglieri di 1 ^a classe	510	550
271	Consiglieri di 2 ^a classe		
229	Consiglieri di 3 ^a classe		
		711	782
CARRIERA DI CONCETTO			
500	Segretari capi e ragionieri capi	6	8
402	Segretari principali e ragionieri principali	25	33
325	Primi segretari e primi ragionieri	178	200
271	Segretari	350	356
229	Segretari aggiunti	415	430
202	Vice segretari		
		974	1027
CARRIERA ESECUTIVA			
271	Archivisti capi	53	74
229	Primi archivisti	250	275
202	Archivisti	571	636
180	Applicati	1220	1525
157	Applicati aggiunti		
		2094	2510
CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO			
173	Commessi	10	15
159	Uscieri capi	90	100
151	Uscieri	292	306
142	Inservienti		
		392	421
173	Agenti tecnici capi	10	15
159	Agenti tecnici	88	83
		98	98

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

RUOLO AD ESAURIMENTO PER GLI IMPIEGATI DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE MANTENUTI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIRETTIVE PER EFFETTO DELL'ARTICOLO 339 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Numero dei posti
1	2	3
670	Ispettori generali	1
500	Direttori capi	5
402	Direttori	8
		14

TABELLA E

CARRIERA	Coefficiente di stipendio	Importo	
		Personale coniugato o vedovo	Personale celibe o nubile
Direttiva	670	30.000	20.000
	500	29.000	19.000
	402	28.000	18.000
	325	26.000	16.000
	271	24.000	14.000
	229	21.000	11.000
Di concetto	500	22.000	15.000
	402	21.000	14.000
	325	20.000	12.000
	271	18.000	11.000
	229	16.000	9.000
	202	15.000	8.000
Esecutiva	271	12.000	7.000
	229	11.500	6.500
	202	11.000	6.000
	180	10.500	5.500
	157	10.000	5.000